

Notaio
Matteo Di Marco
via Santa Giusta n. 10
67100 L'Aquila (AQ)
mdimarco@notariato.it
tel: 08621911414

REPERTORIO N.13

RACCOLTA N.9

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore undici e cinquanta minuti

30 dicembre 2024

registrato a L'Aquila
il 13 gennaio 2025
n. 149 Serie 1T

in L'Aquila, via Santa Giusta n. 10, presso il mio studio.

Innanzi a me dott. Matteo Di Marco, Notaio residente in L'Aquila, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano

E' PRESENTE:

- **Errico Loredana**, nata a Napoli il 16 dicembre 1963, codice fiscale:RRC LDN 63T56 F839F, domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale Presidente pro-tempore e legale Rappresentante della:

- **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI L'AQUILA DANZA - TEATRO DEI 99"**, con sede in L'Aquila, via Rocco Carabba snc, Codice fiscale: 93021520668, già costituita ed operante sin dal 1997, con ultima modifica statutaria registrata a L'Aquila in data 27 gennaio 2023 n. 101 serie 3.

Io Notaio sono certo dell'identità personale di detta componente, cittadina italiana, la quale mi richiede di ricevere verbale in forma pubblica dell'assemblea della suddetta asso-

ciazione qui riunita per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (Codice Terzo Settore D.lgs 3 luglio 2017 n.117) e per richiedere l'iscrizione al RUNTS;
- 2) Adozione della personalità giuridica;
- 3) Rinnovo cariche sociali;
- 4) varie ed eventuali.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.12 del vigente statuto, la costituita Errico Loredana, la quale

CONSTATA E FA CONSTATARE CHE:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, mediante affissione nei locali dell'associazione dell'avviso, nelle forme e nei termini previsti dal vigente Statuto, in questo giorno, luogo ed è decorsa oltre un'ora dalla prima convocazione, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

- sono presenti, in proprio gli associati:

- Sonia Fiucci nata a Pescara il 27 febbraio 1964;
- Sandro Argentieri nato a L'Aquila il 22 febbraio 1985;
- Luca Passacantilli nato a Roma il 2 giugno 1983;
- Giulia Fiore nata a L'Aquila il 14 agosto 1999;
- Maria Pina Solimine nata a Trento il 19 maggio 1935

che intervengono in videoconferenza dall'Italia a mezzo della piattaforma Google Meet, con unica riunione al link:

<https://meet.google.com/npy-pjyw-hfn>

in modo che sia consentito, senza dubbio alcuno, l'accertamento dell' identità e della legittimazione degli stessi, oltre alla inequivocabile espressione del diritto di voto e corretta partecipazione ai lavori assembleari.

- in presenza gli associati:

- Alberto Martinelli nato a L'Aquila 10 giugno 1967;
- Andrea Fugaro nato a L'Aquila il 17 maggio 1977;

- è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona di:

- la costituita comparente in qualità di Presidente;
- il Vice Presidente Cristiano Pitari, nato a L'Aquila il 24 ottobre 1993 che interviene di persona;
- il Consigliere Amalia Salzano nata a Salerno il 30 agosto 1960; che interviene in videoconferenza dall'Italia mezzo della piattaforma Google Meet mediante il suddetto link, in modo che sia consentito, senza dubbio alcuno, l'accertamento dell' identità e della legittimazione della stessa, oltre alla inequivocabile espressione del diritto di voto e corretta partecipazione ai lavori assembleari.

- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che, pertanto, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'assemblea dell'Associazione è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione di quanto all'Ordine del giorno, il

Presidente espone la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017, al fine di assumere la veste di associazione ETS (Ente del Terzo Settore).

Vista la consistenza patrimoniale dell'associazione, dotata di un patrimonio superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), il Presidente propone di richiedere l'iscrizione nel R.U.N.T.S. con acquisto della personalità giuridica, conformemente al disposto di cui all'art. 22 D.lgs n. 117/2017. Sul punto, precisa che detto riconoscimento comporterebbe separazione patrimoniale perfetta tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei singoli associati in relazione alla responsabilità per obbligazioni e debiti di natura civilistica contratti dall'associazione.

Alla luce delle risultanze della relazione giurata, che al presente atto si allega sotto la lettera "**A**", datata 30 dicembre 2024 redatta dal Dott. Vittorio Miconi, nato a L'Aquila il 29 aprile 1965 codice fiscale: MCNVTR65D29A345K, domiciliato a L'Aquila, Corso Federico II n.36, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, regolarmente iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di L'Aquila al n. 51 ed al Registro dei Revisori Legali presso il M.E.F. al n. 38193, asseverata di giuramento in data odierna, giusta verbale a mio rogito Rep. 11, secondo cui il valore del patrimonio dell'ente ammonta ad euro 92.368,30 (novantaduemilatrecentosessantotto e

trenta centesimi)

io Notaio ATTESTO:

che l'ente sopra generalizzato ha un patrimonio di **euro 92.368,30 (novantaduemilatrecentosessantotto e trenta centesimi)** e, pertanto, almeno pari al minimo di legge di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi), ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

A questo punto, il Presidente propone di modificare lo Statuto in ogni sua parte e di integrarne il contenuto al fine di consentire all'associazione di adeguare il proprio assetto alle mutate esigenze sociali nonché alle prescrizioni contenute nel decreto suddetto.

Quanto al terzo punto all'ordine del giorno, propone di rinnovare gli organi dell'associazione, riconfermando i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente attualmente in carica.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sui punti posti all'Ordine del giorno.

Secondo l'accertamento fattone dal Presidente, l'assemblea, con votazione espressa verbalmente:

- favorevoli: tutti i presenti e gli intervenuti;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

DELIBERA

I) di approvare l'assunzione della veste di associazione Ente del Terzo Settore sotto la denominazione "**ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI L'AQUILA DANZA - TEATRO DEI 99 ETS**", con adeguamento della disciplina formale e sostanziale dell'Ente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e di approvare, altresì, integralmente il nuovo testo dello Statuto, che al presente atto si allega sub "**B**";

II) di confermare l'intero Consiglio Direttivo attualmente in carica, per la durata di tre esercizi;

- tutti i membri del Consiglio Direttivo, sopra generalizzati, accettano espressamente la carica dichiarando che non sussistono cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza a loro carico;

III) di delegare al Presidente ogni più ampia facoltà per l'esecuzione di quanto testè deliberato, con particolare riferimento agli adempimenti relativi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) con conseguente riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e cinque minuti.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'ente.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati

personali (Regolamento Europeo 679/2016 GDPR) e della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la comparente, da me Notaio informata circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, nonchè dei soggetti pubblici e privati ai quali i dati stessi possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, ed in relazione all'obbligo di rilasciare copia degli atti a chiunque ne faccia richiesta, dichiara di consentire ed autorizzare l'intero trattamento dei dati personali, senza limiti di tempo, per tutti i fini previsti e disciplinati dalla citata normativa.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da me e da persona di mia fiducia con mezzi digitali ed in parte di mio pugno, su due fogli per otto pagine.

Di esso ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte comparente che dichiara di riconoscerlo conforme alla propria volontà e di approvarlo.

E' sottoscritto alle ore dodici e venti minuti.

F.to: Loredana Errico

Matteo Di Marco Notaio (Impronta del Sigillo)

Repertorio n. 11

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta dicembre duemilaventiquattro.

30 dicembre 2024

In L'Aquila, via Santa Giusta n.10, presso il mio studio.

Innanzi a me Dott. Matteo Di Marco, Notaio residente in L'Aquila, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano,

è comparso

-MICONI VITTORIO, nato a L'Aquila il 29 aprile 1965 codice fiscale: MCNVTR65D29A345K, domiciliato a L'Aquila, Corso Federico II n.36.

Detta parte comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi ha presentato la relazione peritale che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo a tale richiesta io notaio ammonisco ai sensi di legge la parte comparente la quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".


Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da me e da persona di mia fiducia con mezzi digitali ed in parte di mio pugno, su un foglio per una pagina.

Di esso ho dato lettura al comparente che dichiara di riconoscerlo conforme alla propria volontà e di approvarlo.

E' sottoscritto alle ore *dieci* e *dieci* minuti.

Matteo Di Marco

Vittorio Miconi



S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

1 DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione "**Associazione Culturale Centro Studi L'Aquila Danza - Teatro dei 99 ETS**", già legalmente e giuridicamente attiva, giusta atto costitutivo redatto, in forma di scrittura privata, registrato a L'Aquila in data 27 gennaio 2023 n. 101 serie 3.

L'associazione opererà quale Ente del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2 SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di L'Aquila (AQ).

Con decisione dell'Organo amministrativo l'Associazione può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, istituire e sopprimere sedi operative nell'ambito della regione Abruzzo e dell'intero territorio italiano.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3 SCOPO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 118, comma 4 della Costituzione.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In concreto, intende perseguire le seguenti finalità:

- ideazione e svolgimento di attività di promozione culturale,

teatrale e di valorizzazione di spettacoli di danza, teatro, opere audiovisive e editoriali.

- formazione, produzione, distribuzione e promozione delle attività performative in tutte le loro declinazioni, oltre all'audiovisivo e all'editoria;

- ricerca e lo studio in ambito coreutico, con attenzione anche alla tradizione ed alla cultura dei popoli;

- avviamento dei giovani alla danza, teatro, musica, circo contemporaneo, cinema e tutte le attività multimediali;

- stimolo di progetti di integrazione culturale e internazionalizzazione con particolare attenzione al mondo coreutico ma anche teatrale e multidisciplinare;

- organizzazione dei progetti formativi, gruppi di lavoro e ricerca, festival, spettacoli, laboratori e convegni di studio;

- realizzazione di proprie produzioni per la partecipazione a festival e spettacoli;

- programmazione di formati performativi in ambito locale, regionale, nazionale e non solo, sotto forma di stagioni, festival, rassegne, eventi.

- ideazione e svolgimento di attività di promozione culturale, teatrale e di valorizzazione di spettacoli di danza, teatro, opere audiovisive e editoriali.

- organizzazione di corsi, stage e seminari in sedi proprie ma anche nelle scuole, finalizzate alla formazione, alla crescita e allo sviluppo delle tecniche e delle varie attività artistiche, creando e

alimentando l'educazione alla danza e teatro.

- promozione di rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, editoriali, mostre ed esposizioni.

- realizzazione di proprie produzioni per la partecipazione a festival e spettacoli;

- programmazione di formati performativi in ambito locale, regionale, nazionale e non solo, sotto forma di stagioni, festival, rassegne, eventi.

4 ATTIVITA'

L'associazione, nel perseguire le suddette finalità, si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 le seguenti **attività di interesse generale**, in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. n. 42 del 2004;

- servizi strumentali a Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo

Settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà:

a) ricevere contributi da Enti Locali, nazionali e internazionali pubblici o privati a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;

b) collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

È comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale occasionali, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti consentiti dell'articolo 8 c. 3 L. 117/17 e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto di tutta la normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare **attività diverse, strumentali** e secondarie rispetto a

quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m.

Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

In concreto le attività che l'Associazione potrà porre in essere, per meglio perseguire gli scopi istituzionali, si sostanziano nel:

- realizzare programmi di produzione e distribuzione riferiti sia alla danza che alle attività terasicoree e coreutiche anche in collaborazione con enti, teatri e istituzioni di vario tipo attraverso la gestione diretta di formazioni musicali/orchestrale/teatrali/corali;

- valorizzare il patrimonio culturale, gli istituti e i luoghi della cultura abruzzesi attraverso la produzione e l'organizzazione di esibizioni di danza, concerti, progetti speciali e multidisciplinari, manifestazioni, eventi, concorsi, festival, rassegne e ogni esibizione spettacolistica in genere, sia in via autonoma che con il concorso di realtà artistiche esterne, enti e istituzioni di ogni tipo, sia in Italia che all'estero;

- "favorire la creatività e divulgazione di spettacoli di danza con coreografie di autori contemporanei con particolare riguardo a giovani abruzzesi";

- promuovere e organizzare attività didattiche e di alto perfezionamento per giovani, corsi di formazione professionale nel

campo della danza per adulti, bambini, diversamente abili, alunni delle scuole di ogni ordine e grado e appartenenti ad associazioni e sodalizi di ogni tipo;

- promuovere e realizzare, anche in forma associata, progetti trasversali annuali e pluriennali di rilevanza nazionale e internazionale finalizzati al ricambio generazionale degli artisti, alla coesione e all'inclusione sociale, al perfezionamento professionale e alla formazione del pubblico;

- redigere e curare progetti culturali per altre associazioni, amministrazioni pubbliche statali e locali in procedure finalizzate all'ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti e contributi nonché reperire e intercettare fondi, sponsorizzazioni e risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie, emanare bandi e avvisi di manifestazione di interesse, stipulare convenzioni e accordi di partenariato con le amministrazioni di cui sopra e con il mondo economico e produttivo sia pubblico che privato;

- organizzare e coordinare convegni, seminari di studi, rassegne ed eventi attinenti la danza;-• produrre materiale discografico, nonché pubblicazioni ed articoli inerenti l'attività istituzionale dall'Associazione.

- offrire servizi di consulenza artistica e culturale a enti pubblici, privati, società e imprese di ogni tipo per l'allestimento di stagioni artistiche, eventi, manifestazioni e spettacolo dal vivo;

- produrre materiale audio video, editare periodici, newsletter,

libri e documenti sulla danza e sulla cultura in genere;

- compiere anche operazioni di natura commerciale, patrimoniale e finanziaria purché connesse e non prevalenti rispetto a quelle istituzionali previste dal presente Statuto e comunque strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale;

- aderire, con deliberazione del Consiglio direttivo, a Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Enti e Federazioni Nazionali aventi scopi analoghi, delegando all'occorrenza

- produrre e distribuire spettacoli coreografici e teatrali;

- realizzare corsi di formazione e di avviamento professionale e di perfezionamento per i giovani danzatori coreografi e videomaker nelle tecniche di danza contemporanea;

- ideare, coordinare e realizzare progetti artistici di video danza;

- organizzare convegni, concorsi, borse di studio, seminari e laboratori in materia di teatro, prosa, arti coreutiche e tersicoree in favore di giovani danzatori e coreografi sia in ambito nazionale e internazionale;

- promuovere la formazione e la valorizzazione di giovani talenti anche con riferimento alle categorie svantaggiate e fragili e in territori geografici meno serviti e sviluppati dal punto di vista economico-sociale;

- svolgere, un' opera socialmente utile anche in relazione alla vita sociale con riferimento al benessere psicofisico, elevazione morale e culturale dei soci attraverso la pratica di attività fisico sportive, la partecipazione ad attività ricreative, culturali e

associative.

4 bis RACCOLTA FONDI

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

5 DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.

TITOLO II

FONDO COMUNE

6 FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 cod. civ., il fondo comune è istituito per la realizzazione degli scopi dell'associazione ed è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

In caso di riconoscimento della personalità giuridica, conformemente al disposto di cui agli artt. 22 e seguenti D.lgs n. 117/2017, delle obbligazioni e debiti sociali di natura civilistica risponde esclusivamente l'ente con il proprio patrimonio.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

ASSOCIATI

7 REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- condividere nella sua interezza le finalità istitutive, i principi che la ispirano e gli scopi dell'Associazione;
- impegnarsi a rispettare ed applicare senza riserva alcuna il presente Statuto e i regolamenti interni;
- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

8 AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti interni esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla

all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

9 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

10 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le

determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti ad effettuare il versamento di una quota di ammissione "una tantum", di una quota associativa annuale e di eventuali contributi specifici necessari al raggiungimento delle finalità di interesse generale e delle attività diverse.

L'ammontare delle quote e dei contributi è stabilito dall'organo direttivo.

Tutti i contributi e le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati.

11 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

12 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere, senza giusta causa (*ad nutum*)

dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

13 ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.
- per morosità deliberata dall'organo direttivo, nel pagamento delle quote annuali e dei contributi specifici, protratta per oltre tre mesi da specifico sollecito da notificare all'associato a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a/r.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

14 MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

15 VOLONTARI

Fermo restando il rinvio integrale alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18, l'Associazione può avvalersi di volontari, persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari,

associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

16 ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

17 DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

18 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax,

e-mail, affissione in bacheca sociale ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

* il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo direttivo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

* nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

* la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

* le materie all'ordine del giorno;

* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 2 (due) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra

indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

19 QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

20 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'organo direttivo.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 10 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

22 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e

del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune.

Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati all'unanimità.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto

mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

In quest'ultimo caso, quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, non è in ogni caso necessaria la presenza in tale luogo né del presidente della riunione né del segretario o del notaio, i quali potranno essere collegati mediante i suddetti mezzi. L'associazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati.

Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i

mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

23 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

24 ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti.

Ciascun amministratore avrà diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

A tal fine, l'amministratore che voglia compiere un'operazione dovrà darne avviso all'altro amministratore a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'altro amministratore può proporre opposizione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) spedita all'amministratore proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. In pendenza del termine per esercitare l'opposizione, l'amministratore dovrà astenersi dal compiere l'operazione.

Sull'opposizione decideranno gli associati a maggioranza calcolata per teste.

La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;

- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

L'Organo Direttivo:

a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea;

b) predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi da

sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione;

c) riferisce, per opportuna informativa, all'Assemblea per gli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;

d) procede annualmente alla revisione degli elenchi dei soci per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione, prendendo gli opportuni provvedimenti;

e) approva e rigetta le domande di ammissione a socio;

f) propone all'assemblea ordinaria i provvedimenti di esclusione dei soci;

g) delibera sull'adesione e partecipazione dell' Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private, designandone i rappresentanti;

h) delibera sul trattamento economico e sui rimborsi spese spettanti a terzi;

i) valuta e approva i programmi artistici e la programmazione annuale dell' Associazione ;

l) nomina un direttore artistico reclutato tra maestri di danza muniti dei necessari titoli professionali ed artistici;

m) potrà avvalersi, per particolari eventi e progetti artistici, anche della consulenza e della direzione artistica di esperti esterni nel settore della danza;

n) potrà delegare anche a Soci non consiglieri e collaboratori esterni incarichi di responsabilità e di organizzazione in particolari settori quali promozione, comunicazione e servizi organizzativi;

o) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

p) delibera gli importi delle quote associative annue e dei contributi specifici;

25 CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con

preavviso di almeno tre giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

26 RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del consiglio direttivo o, in

caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

27 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di riconoscimento della personalità giuridica, conformemente al disposto di cui agli artt. 22 e seguenti D.lgs n. 117/2017, delle obbligazioni e debiti sociali di natura civilistica risponde esclusivamente l'ente con il proprio patrimonio.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

28 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico ovvero, in mancanza di tali condizioni normative, quando

l'assemblea lo ritenga opportuno.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

29 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;

- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

30 LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto

pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

31 BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

32 UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

33 ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

34 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

35 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del

2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

36 DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un

arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di L'Aquila.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà .

38 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

L'Aquila, 30 dicembre 2024.

F.to: Loredana Errico

Matteo Di Marco Notaio (Impronta del Sigillo)

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 53 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.
L'Aquila 27 gennaio 2025
Notaio Matteo Di Marco